

-----ALLEGATO -D- ALL'ATTO N.57.737/27.571-----

-----DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO-----

-----S T A T U T O-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO-----

-----ART. 1 - DENOMINAZIONE-----

È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione "JUNIOR TENNIS TRAINING SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in breve "JUNIOR TENNIS TRAINING S.S.D.R.L."-----
Detta società ha regolato il proprio funzionamento secondo il seguente statuto.-----

-----ART. 2 - SEDE SOCIALE-----

La società ha sede in Solbiate con Cagno (CO).-----
La sede potrà essere trasferita al di fuori del comune con voto dell'assemblea dei soci.-----
L'organo amministrativo potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze in altre località.-----

-----ART. 3 - DURATA-----

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.---

-----ART. 4 - ATTIVITÀ CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE-----

La società non ha scopo di lucro, è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva connessa alla disciplina del tennis in tutte le sue forme, come promosse dagli enti sportivi di riferimento.-----

In particolare, i fini istituzionali della società sono:-----

- * lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico, con particolare attenzione al tennis, in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano, estero e a livello internazionale, compresa l'attività didattica;-----
- * *la gestione d'attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento dello sport;*-----
- * l'organizzazione d'attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport;-----
- * la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive agonistiche.-----

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport, la società, al fine di raggiungere tali scopi, si propone inoltre di:-----

- * promuovere e sviluppare tutte le attività sportive dilettantistiche;-----
- * costruire impianti adibiti alla pratica dello sport;-----
- * gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;-----
- * organizzare e partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse specialità sportive;-----
- * organizzare corsi d'avviamento agli sport, attività motoria

- e mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;---
- * promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi d'istruzione tecnica e coordinamento delle attività istituzionali;-----
 - * promuovere la cultura dello sport mediante convegni e seminari aperti a tutti i cittadini;-----
 - * gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar, ristoranti e ritrovi sociali;-----
 - * esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, con obiettivi d'auto-finanziamento;-----
 - * fare pubblicazioni d'informazioni tecnico sportive e in genere sulla vita della società, ivi compresa la gestione d'un sito internet;-----
 - * attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi e annesse aree di verde o attrezzate;-----
 - * attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con scuole pubbliche o private per la diffusione delle attività motorie e sportive in genere.-----

Ulteriori sezioni sportive potranno essere istituite con apposite delibere d'assemblea.-----

I proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite.-----

Potrà inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie, precisando che l'assunzione di partecipazioni non dovrà avvenire in via prevalente e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.-----

La società s'impegna ad affiliarsi a una o più federazioni sportive nazionali o a uno o più enti di promozione sportiva o a una o più discipline sportive associate, riconosciuti dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva o della disciplina sportiva associata a cui il sodalizio intende affiliarsi.-----

Dovrà inoltre ottenere la regolare iscrizione al registro C.O.N.I. delle associazioni e società sportive dilettantistiche.-----

Costituiscono pertanto parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata ai quali la società s'affilierà.-----

-----CAPITALE - QUOTE - CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI-----

-----ART. 5 - CAPITALE SOCIALE-----

Il capitale è di euro 16.000,00 (sedicimila virgola zerozero).-----

-----ART. 6 - QUOTE SOCIALI-----

La quota è indivisibile e, finché la normativa fiscale in vigore lo richieda quale condizione essenziale per potere fruire d'agevolazioni fiscali, è intrasferibile salvo che *mortis causa*.

Dal momento in cui la normativa fiscale non richiedesse più tale condizione, le quote saranno trasferibili nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 7.

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni euro di capitale sociale posseduto.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le quote non potranno comunque mai essere costituite in pegno né cedute in garanzia senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo.

-----ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE-----

Nel momento in cui le quote fossero cedibili a norma dell'articolo precedente, le partecipazioni sono trasferibili e divisibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

La cessione a titolo oneroso delle quote potrà avvenire esclusivamente al valore nominale.

In caso di trasferimento per atto tra vivi, a qualunque titolo, è riservato il diritto di prelazione ai soci, i quali dovranno esercitarlo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione che il cedente dovrà dare agli altri soci con lettera raccomandata a.r., contenente l'indicazione delle condizioni della cessione.

Qualora il trasferimento avvenga senza corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro, i soci potranno acquisire la partecipazione versando all'offerente una somma pari al valore nominale.

-----ART. 8 - LIBRO SOCI-----

Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci, che potrà riportare anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento di tali dati.

-----ART. 9 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI-----

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

Inoltre, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, la società potrà ricevere finanziamenti dai soci d'importo anche non proporzionale alle quote di capitale sottoscritto.

La restituzione di tali finanziamenti dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e in particolare di quanto stabilito dall'art. 2467 c.c.

I finanziamenti dei soci, se non diversamente convenuto, s'intenderanno a titolo gratuito e quindi improduttivi d'interessi.

-----RECESSO ED ESCLUSIONE-----

-----ART. 10 - RECESSO DEI SOCI-----

Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:-----

- * il cambiamento dell'oggetto;-----
- * il cambiamento del tipo di società;-----
- * la decisione di fusione o scissione della società;-----
- * la revoca dello stato di liquidazione.-----

Il recesso spetta inoltre in tutti i casi previsti dalla legge.-----

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

La raccomandata deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dalla trascrizione nel libro sociale della decisione che lo legittima al recesso.-----

Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.-----

Gli amministratori, previa comunicazione al registro imprese, dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.-----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo d'efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----

-----ART. 11 - ESCLUSIONE-----

Sarà escluso dalla società il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.-----

L'esclusione deve risultare da decisione dell'organo amministrativo.-----

-----ART. 12 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI-----

Nei casi di recesso, morte del socio o esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate agli eredi o al socio secondo il loro valore nominale.-----

Nel rimborso delle partecipazioni sociali bisogna tenere conto che la società non ha scopo di lucro e che in nessun caso le partecipazioni stesse possono essere accresciute attraverso l'accantonamento degli utili, destinati esclusivamente a favore dell'attività sportiva dilettantistica.-----

Il rimborso delle partecipazioni deve esser eseguito entro 60 (sessanta) giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione della quota.-----

-----DECISIONE DEI SOCI E ASSEMBLEA-----

-----ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci; essa viene convocata dall'organo amministrativo, eventualmente anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso di convocazione spedito almeno 5 (cinque) giorni prima a mezzo raccomandata, pec, telegramma ovvero fax o mail con avviso di ricevimento.-----

L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione dell'as-

semblea non può essere inferiore a 2 (due) giorni.-----
In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si
reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è
rappresentato l'intero capitale, v'abbiano partecipato (ov-
vero siano stati informati della riunione) tutti gli ammini-
stratori e i sindaci, se nominati, e nessuno si sia opposto
alla trattazione d'alcuno degli argomenti.-----

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, entro
120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per
l'approvazione del bilancio e per deliberare sulle altre ma-
terie di sua competenza come per legge.-----

Qualora lo richiedano particolari esigenze, che gli ammini-
stratori dovranno illustrare all'assemblea, la stessa può es-
sere convocata nel più ampio termine di 180 (centoottanta)
giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

Oltre a ciò, l'assemblea viene convocata dall'organo ammini-
strativo nei casi e nei modi di legge per deliberare sulle
materie a essa riservate dalla legge stessa.-----

-----ART. 14 - ASSEMBLEA-----

Hanno diritto d'intervenire alle assemblee i soci che risul-
tino iscritti nel libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima
di quello fissato per l'assemblea.-----

I soci possono farsi rappresentare da persone di loro fidu-
cia, anche mediante delega in calce al biglietto d'ammissione
all'assemblea, salve le eccezioni di legge.-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'am-
ministrazione o dall'amministratore unico e, in loro assenza
o in caso di rinuncia, da altra persona designata dai soci
presenti.-----

Il presidente è assistito da un segretario designato dai soci
presenti; nei casi in cui ciò è richiesto dalla legge, le
funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.-----

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati soci portatori di più
della metà del capitale.-----

Essa delibera validamente col voto favorevole della maggio-
ranza assoluta del capitale.-----

In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente su-
gli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la par-
te di capitale rappresentata dagli intervenuti e a maggio-
ranza dei presenti.-----

Una volta constatata dal presidente, la regolare costituzione
dell'assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal
voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso del-
l'adunanza.-----

In caso di delibere riguardanti:-----

- * la modificazione dell'atto costitutivo;-----
- * la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto o una rilevante modifi-
cazione dei diritti dei soci;-----

* lo scioglimento anticipato della società, nomina, revoca o sostituzione dei liquidatori nonché i criteri di svolgimento della liquidazione;

l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera col voto favorevole degli intervenuti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale, salve le disposizioni di legge inderogabili.

-----AMMINISTRAZIONE-----

-----ART. 15 - AMMINISTRAZIONE-----

La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 7 (sette) amministratori, anche non soci, oppure da un amministratore unico.

L'assemblea determinerà il numero dei membri entro i limiti così fissati.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'assemblea e sono rieleggibili.

Non può essere nominato amministratore, e comunque non può rimanere in carica e quindi decade, chi ricopra cariche sociali in altra società o associazioni sportive affiliate alle medesime federazioni o enti di promozione sportiva ai quali sia affiliata la società.

Qualora la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione cessi per qualunque motivo di rivestire la carica di consigliere, l'intero consiglio si considererà automaticamente dimissionario.

-----ART. 16 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-----

Il consiglio, se non ha già provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un presidente e può anche eleggere un vice presidente.

Il consiglio nomina un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta d'almeno 2 (due) amministratori o dai sindaci.

Le convocazioni, da inviare anche ai sindaci, saranno fatte dal presidente a mezzo telegramma, pec, fax o mail con avviso di ricevimento, indicando le materie all'ordine del giorno, con un preavviso di 5 (cinque) giorni; le riunioni avverranno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

-----ART. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-----

Il consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, per il raggiungimento degli scopi sociali, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge in modo tassativo riservate

all'assemblea dei soci.-----

Il consiglio ha pertanto facoltà di procedere ad acquisti, permuta e alienazioni mobiliari e immobiliari, d'assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso il debito pubblico e la cassa depositi e prestiti, le banche e d'ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce d'ipoteche, trascrizioni e annotamenti d'ogni specie, esonerando i conservatori dei registri immobiliari e ogni altro ente pubblico o privato da ogni responsabilità.-----

Delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.-----

L'organo amministrativo dovrà intraprendere ogni iniziativa utile a garantire la massima trasparenza della gestione e la più vasta e consapevole partecipazione democratica alla vita sociale.-----

Le regole della società e la condotta degli organi sociali si devono sempre ispirare al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni d'uguaglianza e pari opportunità.-----

-----ART. 18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ-----

La firma sociale e la rappresentazione della società in giudizio spettano al presidente del consiglio d'amministrazione e, in sua assenza o in caso di suo impedimento, al vice presidente e agli amministratori delegati, nei limiti delle attribuzioni loro conferite, o all'amministratore unico, se nominato.-----

-----ART. 19 - DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI-----

Il consiglio potrà anche delegare parte dei propri poteri con l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, a uno o più amministratori delegati ovvero a uno o più direttori o procuratori nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, assegnando a essi i necessari corrispettivi nella misura, nei modi e alle condizioni che reputerà del caso.-----

-----ART. 20 - AMMINISTRATORE UNICO-----

L'assemblea ha facoltà di nominare un amministratore unico, anche non socio, in luogo del consiglio d'amministrazione; in tale caso s'intenderanno conferiti allo stesso i medesimi poteri previsti per il consiglio, la firma sociale e la rappresentanza della società, anche in giudizio, compresa la facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie d'atti, salve le limitazioni eventualmente stabilite dall'assemblea stessa in sede di nomina.-----

-----ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

-----ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO-----

Nei casi previsti dalla legge o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----
Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'organo di controllo deve essere composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro), i quali costituiscono il collegio sindacale.-----
I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco o ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.-----
Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sindaco o i sindaci così nominati restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.-----
L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. e i suoi poteri sono disciplinati dagli artt. da 2404 a 2406 c.c.-----

-----ART. 22 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale, se nominati.-----
Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.-----
I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale), a un revisore legale o a una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato di detta funzione.-----

-----BILANCIO E UTILI-----

-----ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.--
L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, che funge anche da rendiconto economico finanziario, quale previsto dall'art. 90, comma 18, lett. f, della L. 289/2002, nonché, ove previsto dalla legge, della relazione sulla gestione.-----

-----ART. 24 - UTILI-----

Data l'assenza di fine di lucro è assolutamente vietata la ripartizione degli eventuali avanzi di gestione.-----
Gli avanzi di gestione dovranno pertanto essere accantonati in apposite riserve e interamente utilizzati e reinvestiti per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive di cui al precedente art. 4.-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----ART. 25 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ-----

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, la nomina del liquidatore o dei liquidatori verrà effettuata dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.-----

L'eventuale patrimonio residuo al termine della liquidazione, risultante dopo il rimborso ai soci del capitale conferito, dovrà essere interamente devoluto al C.O.N.I. ovvero a una o più federazioni sportive o ente di promozione sportiva, alle quali la società risulterà affiliata al momento dello scioglimento, ovvero a favore d'altra società o associazione senza scopo di lucro che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.-----

-----CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

-----ART. 26 - MEDIAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Tutte le controversie, aventi a oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, dovranno essere oggetto d'un tentativo di mediazione, a' sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010.-----

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal presidente della camera di commercio di Como - Lecco.-----

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.-----

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.-----

Le parti potranno fare pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.-----

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare d'avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.-----

L'eventuale esito negativo della conciliazione determinerà l'obbligo di devolvere le controversie al giudizio d'un collegio arbitrale di 3 (tre) membri, nominati dal presidente della camera di commercio di Como - Lecco, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda proposta su istanza della parte più diligente.-----

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda d'arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del tribunale di Como.-----

Il collegio deciderà a maggioranza, *ex bono et aequo*, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.-----

La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione

dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.-----

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.-----

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.-----

Nel caso di contrasti tra coloro che hanno potere d'amministrazione in ordine ai provvedimenti d'adottare nella gestione della società, la decisione sarà devoluta al giudizio d'un arbitro, nominato dal presidente della camera di commercio di Como - Lecco, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.-----

Si considerano legittimati alla proposizione della domanda d'arbitrato gli amministratori stessi e i soci.-----

L'arbitro giudicherà secondo equo apprezzamento entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e contro tale decisione potrà essere proposto reclamo davanti a un collegio composto di 3 (tre) membri, ugualmente nominati, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla proposizione del reclamo stesso, dal presidente del tribunale di Como.-----

Gli arbitri ai quali è stato proposto il reclamo giudicheranno a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.-----

Il soggetto o il collegio chiamati a dirimere tali controversie potranno formare indicazioni vincolanti anche su questioni collegate con quelle espressamente deferite loro.-----

Tutto quanto qui sopra sarà applicabile solo se il C.O.N.I. ovvero le federazioni sportive o gli enti di promozione sportiva ai quali la Società sarà affiliata non dispongano diversamente.-----

In tale caso infatti s'applicherà, anche in forza del rinvio generalizzato di cui all'art. 4, quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti C.O.N.I. e federali.-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

-----ART. 27 - RINVIO-----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, sarà fatto riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.-----

Como, li 4 luglio 2019.-----

F.TO CLERICI ROBERTO-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----